



**PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE E
ABILITAZIONE DEI DOCENTI DI POSTO COMUNE DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023**

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Questo Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi dei Percorsi di formazione iniziale e abilitazione con la cui istituzione e attivazione attua la Legge 79/2022 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023.
2. I Percorsi formativi sono strutturati coerentemente con quanto previsto nell'Allegato A "Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi" del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
3. I piani di studio sono articolati coerentemente con gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
4. Il Centro di Ricerca e Servizi di Ateneo "Stranieri e Scuola" (StraS) si occupa dell'organizzazione e della gestione didattica dei Percorsi formativi abilitanti ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e in base a quanto disciplinato nel proprio Regolamento emanato con Decreto Rettoriale n. 581 del 2023.
5. L'elenco dei percorsi formativi abilitanti e relative classi di concorso accreditate e attivate è pubblicato sulle pagine del Centro StraS del portale di Ateneo.

Art. 2 - Requisiti e modalità di accesso

1. L'ammissione ai Percorsi formativi abilitanti viene disciplinata con apposito Bando emanato con Decreto Rettoriale.
2. Possono accedere ai Percorsi di 60 cfu (Allegato 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023):
I. i laureati magistrali o magistrali a ciclo unico (oppure titoli equipollenti o

equiparati) con laurea coerente con le classi di concorso (D.P.R. 19/2016 e D.M. 259/2017 e DM 22.12.2023).

II. coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico (in questo secondo caso solo dopo aver conseguito almeno 180 CFU). I 60 crediti del percorso sono acquisiti in forma aggiuntiva rispetto alle attività curriculari del Corso di Laurea. Il diploma di Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico dovrà essere acquisito entro la data prevista per la prova finale del Percorso di 60 cfu.

3. Possono accedere ai Percorsi di 30 cfu (Allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023):
I. coloro che nei cinque anni precedenti hanno svolto servizio nelle scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso del Percorso abilitante a cui intendono iscriversi (art. 2 ter, comma 4-bis (primo periodo) del d.lgs. n. 59/2017);
II. coloro che hanno partecipato al concorso straordinario (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e devono conseguire l'abilitazione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso (art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del d.lgs. n. 59/2017).
4. Possono accedere ai Percorsi di 36 cfu (Allegato 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) i vincitori di concorso che vi hanno partecipato in virtù del conseguimento del Percorso di 24 cfu entro il termine del 31 ottobre 2022.
5. Possono accedere ai Percorsi di 30 cfu (art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) i laureati magistrali o magistrali a ciclo unico (oppure titoli equipollenti o equiparati) con laurea coerente con le classi di concorso (D.P.R. 19/2016 e D.M. 259/2017 e DM 22.12.2023) e già in possesso di abilitazione su un'altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione o in possesso della specializzazione sul sostegno.
6. È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi universitario, ferma restando l'incompatibilità nel caso in cui entrambi i corsi siano a frequenza obbligatoria.

Art. 3 - Offerta formativa e frequenza

1. L'offerta formativa dei Percorsi formativi abilitanti rispetta quanto disposto dagli Allegati 1, 2 e 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
2. Tutti i Percorsi formativi abilitanti sono finalizzati a costruire il profilo professionale del docente abilitato definito dall'Allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
3. Il Pf60 (D.P.C.M. 4 agosto 2023, Allegato 1) comprende:
 - 24 cfu di insegnamenti di area comune;
 - 15 cfu di tirocinio diretto (in una scuola convenzionata con l'Università per Stranieri di Siena, sotto la supervisione del/della tutor dei/delle tirocinanti);
 - 5 cfu di tirocinio indiretto (Laboratorio di preparazione e rielaborazione del

percorso di tirocinio sotto la supervisione del/della docente tutor coordinatore/coordinatrice);

- 16 cfu di insegnamenti caratterizzanti, diversi per ciascuna classe di abilitazione;

- un esame finale di abilitazione con una prova scritta e una prova orale.

4. Il Pf30 (Allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) comprende:

- 17 cfu di insegnamenti di area comune;

- 9 cfu di tirocinio indiretto (Laboratorio di preparazione e rielaborazione del percorso formativo e professionale sotto la supervisione del/della docente tutor coordinatore/coordinatrice);

- 4 cfu di insegnamenti caratterizzanti, diversi per ciascuna classe di abilitazione;

- un esame finale di abilitazione con una prova scritta e una prova orale.

5. Il Pf36 (Allegato 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) comprende:

- 10 cfu di insegnamenti di area comune;

- 10 cfu di tirocinio diretto (in una scuola convenzionata con l'Università per Stranieri di Siena, sotto la supervisione del/della tutor dei/delle tirocinanti);

- 3 cfu di tirocinio indiretto (Laboratorio di preparazione e rielaborazione del percorso di tirocinio sotto la supervisione del/della docente tutor coordinatore/coordinatrice);

- 13 cfu di insegnamenti caratterizzanti, diversi per ciascuna classe di abilitazione;

- un esame finale di abilitazione con una prova scritta e una prova orale.

6. Il Pf30 (art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) comprende 30 cfu di didattica delle discipline oggetto dell'insegnamento.

7. Un Credito formativo universitario (cfu) corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo/la studente/studentessa (Decreto 22 ottobre 2004 n. 270, art. 5). Nei Pf60/30/36 l'impegno è così articolato:

- I. per gli insegnamenti: 1 cfu = 6 ore di lezione e 19 ore di studio individuale;

- II. per i laboratori: 1 cfu = 12 ore di lezioni ed esercitazioni in aula e 13 ore di studio individuale;

- III. per il tirocinio indiretto: 1 cfu = 6 ore di lezione e 19 ore di studio individuale e esercitazioni sotto la guida del/della docente tutor;

- IV. per il tirocinio diretto: 1 cfu = 12 ore di osservazione nei gruppi - classe e partecipazione alle attività scolastiche e 13 ore di studio individuale.

7. I Percorsi formativi abilitanti sono a frequenza obbligatoria e sono erogati con modalità convenzionale (in aula). Per gli anni accademici 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 secondo quanto previsto dall'art. 18-bis c. 6-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i Percorsi possono essere erogati in modalità telematica, comunque sincrona, in misura non superiore al 50% del totale. Solo i Percorsi di 30 cfu (art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono essere tenuti interamente in modalità telematica sincrona.

8. Per accedere all'esame finale è necessaria una percentuale minima pari al 70% di partecipazione per ciascun insegnamento e per ciascun laboratorio, per il tirocinio indiretto e per il tirocinio diretto. La frequenza verrà accertata attraverso i registri delle presenze e i report delle aule virtuali, fermo restando che per essere considerati/e presenti alle lezioni da remoto gli/le studenti/studentesse devono tenere la videocamera accesa e partecipare a tutte le attività proposte dai/dalle docenti.

Art. 4 - Tirocinio

1. Il tirocinio è la componente centrale dei Percorsi formativi abilitanti. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio indiretto e diretto l'Ateneo, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del D.P.C.M 4 agosto 2023, si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in qualità di docenti tutor coordinatori/coordinatrici in esonero totale o parziale dall'insegnamento, per il tirocinio indiretto, e di tutor dei/delle tirocinanti, per il tirocinio diretto negli istituti scolastici.
2. Il tirocinio indiretto è organizzato, coordinato e condotto dai/dalle docenti tutor coordinatori/coordinatrici, docenti esperti selezionati dall'Ateneo tra i docenti di ruolo in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e collocati in posizione di esonero totale o parziale dal competente Ufficio Scolastico Regionale.
3. Il tirocinio diretto è accompagnato da docenti tutor accoglienti in servizio nella scuola ospitante, individuati internamente dalla dirigenza scolastica.
4. Le attività di tirocinio indiretto comprendono momenti di:
 - I. rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i/le colleghi/e in formazione, i/le docenti e i/le tutor del Percorso;
 - II. riflessione autonoma, guidata e coordinata dal/dalla docente tutor coordinatore/coordinatrice;
 - III. costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, orientata alla compilazione e alla discussione, sotto la guida dei/delle docenti tutor coordinatori/coordinatrici, di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal/dalla tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi-studio e/o situazioni problematiche emerse nei gruppi-classe, da attestarsi, per chi svolge il tirocinio diretto, nel diario del tirocinio.
5. Le attività di tirocinio diretto comprendono momenti di:
 - I. osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
 - II. osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
 - III. osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
 - IV. affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

6. Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, il tirocinio diretto potrà essere svolto presso le scuole accreditate dal competente Ufficio Scolastico Regionale e convenzionate ad hoc con l'Università per Stranieri di Siena.

Art. 5 - Riconoscimento di cfu precedentemente acquisiti

1. Il D.P.C.M. 4 agosto 2023 e la nota MIM-MUR n. 7845 del 28 giugno.2024 stabiliscono che a coloro che si iscrivono a un Percorso da 60 cfu (all. 1 DPCM 4 agosto 2023) devono essere riconosciuti:
 - I. per intero i 24 cfu dei percorsi abilitanti ai sensi del DM n. 616 del 2017, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
 - II. fino a un massimo di 12 cfu delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
 - III. fino a un massimo di 5 cfu di tirocinio diretto o indiretto. Al conseguimento di tali cfu possono contribuire attività didattiche svolte nell'ambito di incarichi di supplenza e, per il tirocinio indiretto, la messa a disposizione di alcune sezioni e contenuti della piattaforma INDIRE per approfondimenti, attività di libera ricerca e studio autonomo orientato allo sviluppo professionale.

Il D.P.C.M. 4 agosto 2023 stabilisce, inoltre, che a coloro che seguono un Percorso di 30 o 36 cfu il massimo dei cfu riconoscibili è ridotto in proporzione.

2. Considerato questo quadro normativo, nell'ambito dei Percorsi di 60 e 30 cfu dell'Università per Stranieri di Siena il riconoscimento di cfu precedentemente conseguiti seguirà i seguenti criteri.

PER GLI INSEGNAMENTI

- I. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 60 cfu (all. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di cfu precedentemente conseguiti fino a un massimo di 12 cfu complessivi.
- II. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 60 cfu (all. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) e che, avendoli conseguiti entro il 31 ottobre 2022, ottengono il riconoscimento dei 24 cfu (DM 616 del 2017) seguono un percorso di 36 cfu e possono chiedere il riconoscimento di ulteriori cfu fino a un massimo di 7.

- III. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 30 cfu (all. 2 o art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di cfu precedentemente conseguiti fino a un massimo di 6 cfu complessivi.
- IV. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 36 cfu (all. 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di cfu precedentemente conseguiti fino a un massimo di 7 cfu complessivi.
- V. Entro tali limiti (un massimo di 12 cfu nel Pf60 e un massimo di 6 cfu nel Pf30), sono riconoscibili anche cfu conseguiti nel contesto dei percorsi di 24 cfu (D.M. 616 del 2017), anche se conseguiti dopo il 31 ottobre 2024, purché il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento che si chiede di riconoscere sia presente nel piano di studi del Percorso formativo abilitante a cui si è iscritti/e.

Non sarà possibile concedere un riconoscimento di insegnamenti oltre i limiti e le condizioni sopra previste.

PER IL TIROCINIO

- I. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 60 cfu (all. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di un massimo di 5 cfu (corrispondenti a 60 ore) di tirocinio diretto, considerando riconoscibile come tirocinio anche il servizio prestato nelle scuole pubbliche o paritarie italiane (comprese le scuole italiane all'estero), purché sulla classe di concorso del Percorso formativo abilitante a cui si è iscritti/e. Nel caso delle classi di concorso aggregate (D.M. n. 255 del 2023) sarà riconoscibile anche il servizio prestato nell'altra classe di concorso (per es. A22 per A12 e viceversa). Si riconoscerà 1 cfu ogni 90 ore di servizio prestato continuativamente; per un intero anno scolastico di servizio prestato senza interruzioni e comprendente anche gli scrutini finali saranno riconosciuti 5 cfu.
- II. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 60 cfu (all. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) e che, ottenuto il riconoscimento dei 24 cfu (D.M. 616 del 2017) conseguiti entro il 31 ottobre 2022, seguono un percorso di 36 cfu possono chiedere il riconoscimento di cfu di tirocinio diretto fino a un massimo di 3 (corrispondenti a 36 ore), considerando riconoscibile come tirocinio anche il servizio prestato nelle scuole pubbliche o paritarie italiane (comprese le scuole italiane all'estero), purché sulla classe di concorso del Percorso formativo abilitante a cui si è iscritti/e. Nel caso delle classi di concorso aggregate (D.M. n. 255 del 2023) sarà riconoscibile anche il servizio prestato nell'altra classe di concorso (per es. A22 per A12 e viceversa). Si riconoscerà 1 cfu ogni 90 ore di servizio prestato continuativamente.
- III. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 30 cfu (all. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di un massimo di 2,5

cfu (corrispondenti a 15 ore) di tirocinio indiretto, considerando riconoscibili come tirocinio indiretto anche eventuali attività di formazione volte allo sviluppo professionale e realizzate attraverso la piattaforma INDIRE o comunque nell'ambito di iniziative del Ministero dell'istruzione o dei singoli istituti scolastici.

- IV. Coloro che sono iscritti/e a un Percorso di 36 cfu (all. 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) possono ottenere il riconoscimento di un massimo di 3 cfu (corrispondenti a 36 ore), considerando riconoscibile come tirocinio anche il servizio prestato nelle scuole pubbliche o paritarie italiane (comprese le scuole italiane all'estero), purché sulla classe di concorso del Percorso formativo abilitante a cui si è iscritti/e. Nel caso delle classi di concorso aggregate (D.M. n. 255 del 2023) sarà riconoscibile anche il servizio prestato nell'altra classe di concorso (per es. A22 per A12 e viceversa). Si riconoscerà 1 cfu ogni 90 ore di servizio prestato continuativamente.

Art. 6 - Esame finale e abilitazione

1. L'esame finale del Percorso formativo abilitante consiste in una prova scritta e in una prova orale, volte ad accertare le competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9.
2. L'ammissione all'esame finale è subordinata:
 - al conseguimento dell'idoneità in tutti gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio indiretto;
 - alla consegna del Registro di tirocinio diretto, firmato dal/dalla docente tutor accogliente della scuola, che attesti il completamento delle attività di tirocinio diretto previste dal progetto di tirocinio sottoscritto all'inizio del Percorso;
 - al conseguimento dei titoli di studio e dei cfu caratterizzanti la classe di concorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - all'avvenuto pagamento delle quote di iscrizione e delle tasse d'esame previste.
3. L'esame finale è superato se il/la candidato/a consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella prova orale. Il voto finale sarà espresso dalla media aritmetica dei due voti.
4. Il decreto legislativo 59/2017 all'art. 13 co. 2, ultimo periodo, stabilisce che la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Il riferimento è a chi ha vinto il concorso senza abilitazione

e deve conseguire il PF30 all. 2 del D.P.C.M. Per estensione la norma viene applicata a tutti/e i/le candidati/e. Pertanto non è possibile sostenere l'esame finale per più di due volte.

5. Per i PF60, i PF36 e i PF30 (all. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) la prova scritta consiste nella stesura di una Relazione finale di tirocinio, in cui rielaborare i contenuti dell'E-portfolio, costruito sotto la guida del/della docente tutor coordinatore/coordinatrice. La Relazione finale di tirocinio deve essere elaborata seguendo le indicazioni del/della docente tutor coordinatore/coordinatrice, che funge da punto di riferimento anche per suggerimenti bibliografici e consigli durante la stesura, la quale tuttavia deve essere condotta autonomamente dal/dalla candidato/a, che è chiamato/a a dimostrare di aver conseguito le capacità critiche e le competenze di cui all'allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Per i PF30 (art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) la prova scritta si svolge in presenza nella sede dell'ateneo e consiste in un intervento di progettazione didattica a partire da una traccia proposta dalla commissione.
6. Sono ammessi alla prova orale solo coloro che, a seguito della valutazione della prova scritta da parte della Commissione giudicatrice, avranno conseguito un punteggio pari ad almeno 7/10.
7. L'elenco degli ammessi verrà pubblicato prima della prova orale, con numero di matricola, alla pagina https://www.unistrasi.it/1/380/Bandi_di_concorso.htm
8. Secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, la prova orale consiste in una lezione simulata su un tema proposto dalla commissione con 48 ore di anticipo e ha una durata massima di 45 minuti. I/le candidati/e riceveranno, con 48 ore di anticipo rispetto alla data prevista per la prova, una terna di argomenti e una terna di profili di gruppo-classe. Ciascun/a candidato/a potrà scegliere associando autonomamente un argomento a un profilo di gruppo-classe.
9. Nella prova orale la parte fondamentale sarà costituita dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche in relazione al profilo di gruppo-classe scelto dal/dalla candidato/a.
10. I candidati e le candidate con disabilità o bisogni educativi speciali (candidati con DSA o con altre tipologie di disturbi) che avessero necessità di misure e/o strumenti specifici possono farne richiesta inviando una mail, completa di certificazione valida, a disabilita@unistrasi.it o a dsa@unistrasi.it, con oggetto "Richiesta esame abilitazione". L'ufficio valuterà la validità della certificazione e la coerenza tra questa e le misure richieste e provvederà a darne riscontro alla direzione del Centro e alla Commissione.
11. La composizione delle commissioni giudicatrici sarà pubblicata al seguente link https://www.unistrasi.it/1/380/Bandi_di_concorso.htm

12. Con il superamento della prova finale è conseguita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Art. 7 - Norma transitoria e finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro dei Centri di Ricerca e Servizi e al Regolamento Generale di Ateneo.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.